

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER INTERVENTI FACOLTATIVI ED INTEGRATIVI
P01 05 - PROGETTO "PROGETTO ORIENTEERING"
Scuole Primarie

Tra l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari, per il quale interviene **MICHELAZZO GIORGIO** nella sua qualità di Dirigente Scolastico, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari (PD), codice fiscale 81001730282, d'ora in poi identificata come "istituto" e **CECCATO IVANO** - nato a omississ... il omississ..., residente a omississ... – CODICE FISCALE omississ... (di seguito denominato ESPERTO),

Premesso

- il Decreto nr. 129 del 28/08/2018, in particolare l'art. 43 comma 3;
- che all'interno dell'istituto non si è individuato personale con le competenze professionali richieste;
- che il progetto è inserito nel Piano Triennale dell'offerta formativa, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2018;
- che la prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte dell'esperto;
- vista la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto del 27/06/2019;
- vista la determina di aggiudicazione prot.nr. 6003 del 6/12/2019;

si conviene e stipula quanto segue

il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante.

ART. 1

Il Dr/Prof. CECCATO IVANO individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nella realizzazione in qualità di esperto del progetto **ORIENTEERING** rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie per un totale di **ore 40** nel periodo dal **7 dicembre 2019 al 28 marzo 2020**;

ART. 2

L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN MARTINO DI LUPARI a fronte dell'attività svolta dall'Esperto si impegna a corrispondere il **compenso lordo orario di Euro 25,00** sul quale sarà applicata la ritenuta d'acconto del 20%. La liquidazione del compenso sarà effettuata previa relazione sull'attività svolta e sulla base della dichiarazione dell'Esperto ai fini della corretta applicazione delle ritenute di legge.

ART. 3

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto COMPRENSIVO STATALE DI SAN MARTINO DI LUPARI provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli Infortuni derivanti da responsabilità civile.

ART. 4

Il presente contratto, della durata convenuta all'art.1, si intenderà risolto alla scadenza dello stesso salvo facoltà delle parti di rinnovarlo per altro periodo con atto scritto. E' fatto salvo comunque per l'Istituto scolastico il diritto di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto, qualora, a suo insindacabile giudizio, risulti che l'attività dell'Esperto non sia stata svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.

ART. 5

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 è quello erariale.

ART. 6

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti prendono atto ed autorizzano che i propri dati, anche personali, acquisiti direttamente e/o tramite altre fonti, nonché eventuali dati personali di terzi di cui le parti si troveranno a mantenere e/o gestire in virtù degli impegni contrattuali specifici, verranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica per esigenze contrattuali e di Legge e per le sole finalità previste dal presente contratto. In particolare si conviene che le parti dovranno rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto dalla normativa a tutela della protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e normativa nazionale vigente) e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, anche a livello di Provvedimento dell'Autorità Garante, che eventualmente sono intervenute o interverranno. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art.5 del Regolamento UE 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di Legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti verrà effettuata periodicamente.

Il/La sottoscritto/a Ceccato Ivano dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del C.C., gli artt. 1 - 2 e 4 del presente contratto concernenti rispettivamente la durata, l'ammontare e la determinazione del compenso nonché la facoltà di recedere dal contratto da parte dell' Istituto Scolastico. L.C.S.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giorgio Michelazzo

L'ESPERTO
Ceccato Ivano